

# QUANTO VALE UN CERTIFICATO DI MANEGGIO?

Il decreto legislativo 204/2010 ha introdotto nuove regole sulla validità degli attestati di capacità tecnica. L'articolo 8 della legge 110/1975, modificato dalla legge 36/1990 regola in via generale la "capacità tecnica" per alcune licenze in materia di armi: quella per i fabbricanti, quella per i riparatori quella per il commercio e il deposito, quella per il porto. Stabilisce che non occorre capacità tecnica per i collezionisti e nulla dice circa il certificato di idoneità al maneggio armi rilasciato dai Tsn. Nessuna norma di legge ha mai detto che chi chiede il nulla osta per l'acquisto di armi debba essere in possesso di tale certificato, ma esso viene preteso dagli uffici di ps e, sempre più spesso, dalle sezioni del Tsn (forse per cautela sulla qualità del tiratore).

Cercando di tradurre in modo comprensibile il nuovo testo della legge 110/1975, articolo 8, commi 3°, 6° e 8°, come modificati dal decreto legislativo 204, possiamo affermare che esso in sostanza conferma: che la capacità tecnica richiesta per la licenza di porto d'armi è provata dal certificato del Tsn e che rimane ferma la norma secondo cui **chi ha già ottenuto in precedenza una licenza di porto d'armi o analoga, è considerato idoneo per tutta la vita.**

**Conferma nel comma 8 che chi è munito di capacità tecnica, e ha ottenuto un'autorizzazione di ps, la conserva per tutta vita.**

Il 7 regola varie ipotesi:

a. Chi ha prestato servizio militare nei dieci anni precedenti alla richiesta di una licenza di porto d'arma non deve presentare il certificato



maneggio armi e, dal momento che diviene titolare di una licenza, rimane idoneo per tutta la vita.

b. Regola la situazione di chi “esibisca” un certificato maneggio armi del Tsn; cioè la norma conferma che chi ha già avuto in passato un certificato di idoneità al maneggio armi non deve mai ripeterlo o rinnovarlo. Il verbo esibire viene usato a sproposito perché la nuova normativa generale sugli atti della pa stabilisce che il cittadino non deve mai certificare cose già a conoscenza della pubblica amministrazione; siccome il Tsn è un ente pubblico, è sufficiente che il cittadino autocertifichi di aver conseguito l’idoneità.

**Attenzione:** la limitazione temporale di dieci anni per chi abbia prestato servizio armato non può essere riferita, a chi esibisca il certificato; la frase fissa regola per chi in passato ha prestato il servizio armato e, dopo, regola la situazione di chi ha già il certificato del Tsn. **Il servizio militare non comporta il possesso della capacità tecnica per il conseguimento di licenze professionali per fabbricazione, commercio e riparazione di armi.**

d. **Chi ha fatto il servizio militare e, poi, per dieci anni non ha richiesto una licenza di porto d’armi o non ha richiesto di acquistare armi, deve conseguire il certificato del Tsn, che resterà valido per tutta la vita.**

Ripeto che **la legge non prevede questo certificato per l’acquisto di armi e per collezionare armi, ma se gli uffici di ps lo richiedono, allora vuol dire che anche il nulla osta all’acquisto è una di quelle autorizzazioni che fanno superare il limite dei dieci anni.**

